

# **ECCEZIONI E DOMANDE GIUDIZIALI VERSO LE SOCIETÀ CESSIONARIE DEI CREDITI CARTOLARIZZATI**

La Corte di Cassazione, con il recente arresto n. 13735 del 2 maggio 2022 ha richiamato il suo precedente n. 21843/2019 ribadendo che “i crediti oggetto di cartolarizzazione eseguite ai sensi della L. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e il pagamento dei costi dell’operazione sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente e nascenti da rapporto con quest’ultimo interscambio”.

Poiché prevedo, nei prossimi mesi, un considerevole numero di ricorsi per decreti ingiuntivi contro i debitori ceduti per cessioni di crediti derivanti da saldi apparenti negativi di conto corrente, occorrerà operare con molta attenzione, atteso che non è consentito a questi ultimi proporre, nei confronti della cessionaria, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso la cedente e riferentisi ai rapporti interscambi con quest’ultima.

In pratica, l’art. 58 TUB in uno agli artt. 1 e 4 legge 130/99 sulla cartolarizzazione del credito, ha posto al riparo le società cessionarie dal dover subire eccezioni di compensazione o addirittura condanne al pagamento di somme derivanti dai rapporti oggetto di cessione.

La Legge n. 130/1999, che ha disciplinato l’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ha demandato alle cosiddette società veicolo, aventi di solito solo 10.000,00 di capitale sociale, il compito di trasferire la massa dei crediti ceduti. Tali società provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti dei cedenti cc.dd. originator e successivamente al recupero dei crediti acquistati.

Senonché, il legislatore con l’art. 3, co. 2 della richiamata Legge, ha previsto che i crediti che formano oggetto di operazioni di cartolarizzazioni costituiscono veri e propri patrimoni separati rispetto a quello della società veicolo, destinati a finanziare l’acquisto dei crediti e il pagamento del costo dell’operazione.

Da ciò, quindi, consegue che ai debitori ceduti sono precluse le eccezioni di compensazione o le domande giudiziali verso i cessionari fondate su crediti nascenti da vicende relative ai rapporti con essi interscambi.

Di qui il dilemma per l’operatore del diritto: chiamare o meno in causa il soggetto cedente per richiedere domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il medesimo e riferentisi al rapporto con esso interscambio?